

TI_GERICHTE 30.2006.286 vom 3. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.286

FR: TI_GERICHTE 30.2006.286 du 3 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE 30.2006.286 del 3 settembre 2007

Erwägungen

E. 3

In applicazione delle predette disposizioni, la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente per aver messo in circolazione il veicolo, al quale erano state apportate delle modifiche (tubo di scarico), senza sottoporlo a nuovo esame. L'autorità di prime cure, nell'emanare la propria decisione si è basata sul rapporto di contravvenzione 25 agosto 2006, dal quale risulta che il tubo di scarico della vettura non era né omologato né notificato. Nel rapporto di contro-osservazioni 10 novembre 2006, l'agente denunciante ha precisato che “ al momento del controllo, il conducente ha presentato un'omologazione per il tubo di scarico sulla quale non figurava il certificato tipo e relativa potenza del motore ”.

E. 4

Il ricorrente - in un gravame identico a quello presentato dal figlio _____, che è stato fermato alla guida del veicolo immatricolato a nome del padre - contesta quanto ascrittogli dall'autorità di prime cure asserendo che “ alla vettura TI _____ non sono state apportate modifiche (tubo di scarico) non omologate. Lo conferma il fatto che all'esame delle vettura (collaudo) il 2 ottobre 2006 non è stata trovata alcuna illegalità sulla vettura, anzi uno degli esaminatori ha reso noto che nel precedente esame è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico la sua regolarità ” (cfr. ricorso 22 ottobre 2006).

E. 5

Come già menzionato in precedenza, il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e sottoporlo a esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2 OETV); in particolare, soggiacciono al collaudo successivo le vetture sulle quali è stato montato un dispositivo di scappamento non omologato per il tipo di veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV). A contrario, qualora sulla vettura viene montato un dispositivo conforme al tipo di veicolo, l'esame successivo non è necessario. In tal caso, tuttavia, il detentore del veicolo deve allegare il certificato di omologazione alla licenza di circolazione da portare seco. Su quest'ultima deve inoltre essere riportato il medesimo numero di certificato tipo, attestante così che il dispositivo montato è idoneo al tipo di vettura. Nella fattispecie, sul certificato di omologazione prodotto dal ricorrente datato 05.09.2000 sono stati evidenziati i dati relativi alla vettura in oggetto. Più precisamente, questo documento fornisce i dati riguardanti il tipo di tubo di scarico (S3), di vettura (Golf III 2,0), di motore (AGG), così come la potenza del motore (85/5400) e la sigla del certificato tipo (IV6671). Il certificato di omologazione riporta inoltre la menzione secondo cui il documento è da allegare alla licenza di circolazione con la conseguenza che un'iscrizione su quest'ultima non è necessaria. Accertamenti esperiti da questo giudice hanno permesso di stabilire, in primo luogo, che la sigla del certificato tipo (IV6671) presente sul certificato di omologazione, come pure la potenza-motore (85 kw),

corrispondono a quelli riportati sulla licenza di circolazione. Le decisioni di autorità relative alla licenza di circolazione menzionano inoltre espressamente che ad essa deve essere allegato il certificato di omologazione. In secondo luogo, l'Ufficio immatricolazioni, previa verifica, ha confermato che il suddetto certificato tipo figurava già sulla licenza di circolazione nel 2004, quando il ricorrente si era rivolto all'Ufficio tecnico per il collaudo del veicolo, dopo che erano stati modificati i cerchi e l'assetto. Di transenna si rilevi come quanto affermato dal sopra citato Ufficio renda verosimile l'assunto dell'insorgente secondo cui in un precedente esame "è stato evidenziato sul foglio del tubo di scarico la sua regolarità" (cfr. ricorso 22 ottobre 2006). Certo permane il dubbio che il certificato mostrato dal conducente durante il controllo non sia quello prodotto con il gravame, tuttavia in difetto di elementi che attestino il contrario occorre tutelare la versione documentata dal ricorrente e concludere che il tubo di scarico montato sulla propria vettura è omologato e idoneo per quel tipo di veicolo. La conformità del dispositivo di scappamento con il tipo di veicolo ha inoltre quale conseguenza che un successivo collaudo prima di un ulteriore impiego non è necessario, bastando portare seco la relativa omologazione da accludere alla licenza di circolazione.

E. 6

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l'esito del gravame non si prelevano tasse di giustizia e spese per l'odierno giudizio (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2 LCStr; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.